

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 27.03.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 29 luglio 2011 (prodotto per il tramite del proprio legale), il cliente – titolare di un libretto di deposito nominativo cointestato – eccepiva la legittimità della disposizione di bonifico di euro 83.000,00 effettuata il 20 novembre 2007 dalla cointestatario del libretto con contestale accredito di altro libretto (cointestato, oltre che alla disponente, a un terzo) in ragione della incapacità d'intendere e volere della cointestatario già formalmente denunciata all'intermediario con nota del precedente 17 ottobre dello stesso anno. Invitava per tali ragioni l'intermediario a definire bonariamente la vicenda con l'annullamento della disposizione contestata.

Riscontrato il reclamo, l'intermediario comunicava di avere effettuato le necessarie verifiche sul caso sottopostogli. Premesso di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione sul denunciato stato di salute della cointestatario del libretto, confermava la legittimità dell'operazione e la correttezza del proprio operato.

Segue il ricorso del 1° dicembre 2011 con il quale il cliente – ricordati i fatti sopra sinteticamente descritti - chiede volersi accertare l'incapacità di intendere e volere ex art. 428 cod. civ. della cointestatario del libretto di deposito in rassegna con conseguente annullamento dell'operazione bancaria del 20 novembre 2007 attraverso la quale questa *“ha provveduto ad insaputa del ricorrente alla chiusura del conto e al prelievo di tutte*



le somme ivi depositate". Per gli effetti viene domandata la restituzione delle somme illegittimamente distratte nonché il risarcimento dei danni subiti, con incidentale accertamento della responsabilità del dipendente che ha compiuto l'operazione ai fini dell'eventuale sua condanna in via subordinata al risarcimento dei danni lamentati.

Costitutosi, il resistente ribadisce preliminarmente l'assenza di ogni pregressa comunicazione sullo stato di salute della cointestataria. Contesta al ricorrente il mancato esercizio di ogni azione tesa all'interdizione o all'inabilitazione della cointestataria del rapporto e conclude – in rito - per l'improcedibilità del ricorso sia per incompetenza *ratione materiae* del Collegio in ordine al richiesto accertamento dell'incapacità naturale della disponente sia per difetto di legittimazione attiva del ricorrente ai sensi dell'art. 428 cod. civ. e mancanza dei presupposti dell'azione. Eccepisce inoltre l'incompetenza dell'adito organismo a pronunciarsi sulla responsabilità del dipendente bancario cui è ascrivibile l'esecuzione dell'operazione.

In subordine chiede, nel merito, il rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.

DIRITTO

Muovendo dalle eccezioni pregiudiziali in rito sollevate da parte resistente, deve osservarsi come la domanda principale contenuta nel ricorso tesa all'accertamento dell'incapacità naturale del disponente risulti manifestamente estranea all'ambito di competenza di questo Collegio, circoscritto dalle disposizioni vigenti all'"*accertamento di diritti, obblighi e facoltà*" e in nessun modo estensibile sino all'accertamento di stati soggettivi della persona, tali da richiedere, per loro stessa natura, l'esperienza di mezzi istruttori non ammessi nel giudizio innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Né sfugge al Collegio l'assenza comunque dei presupposti previsti dall'art. 428 cod. civ. in quanto, pure a voler prefigurare una legittimazione del ricorrente quale avente causa del ritenuto incapace naturale, manca tuttavia la prova del richiamato stato nonché soprattutto quella del "grave pregiudizio" per l'autore dell'atto dispositivo. Può, da ultimo, ritenersi sostanzialmente pacifica l'incompetenza di questo Collegio a conoscere e pronunciare sulla questione inerente alla responsabilità personale del dipendente dell'intermediario in quanto privo di legittimazione passiva.

Ciò dovrebbe univocamente condurre all'irricevibilità del ricorso. E tuttavia, facendo applicazione di noti indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte che – a fronte della "*maggior liquidità o preclusività della questione*" – legittimano l'adozione di decisioni nel merito quando idonee a risolvere la materia del contendere in termini (per il resistente) non dissimili rispetto a quelli rivenienti dalla pronuncia in rito (cfr. Cass., 16 settembre 1995, n. 9817 e, negli orientamenti di questo Collegio, la decisione n. 974/2010), il ricorso appare, sotto questo profilo, destituito di fondamento anche a voler intendere la domanda come esclusivamente tesa al risarcimento del danno in ragione della ritenuta responsabilità dell'intermediario per aver reso possibile il giroconto senza aver adottato le necessarie cautele.

Vale in proposito osservare come il ricorrente non abbia allegato agli atti, né in alcun modo provato, la circostanza dedotta in giudizio della pregressa comunicazione all'intermediario sullo stato d'incapacità naturale della disponente che – fermi gli altri presupposti - potrebbe giustificare l'accertamento di una possibile responsabilità dell'intermediario. Vigendo anche nel procedimento di fronte all'Arbitro Bancario Finanziario il fondamentale principio secondo cui "*chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*" (art. 2697 cod. civ.), non avendo il ricorrente soddisfatto tale onere non può che discendere da ciò il rigetto del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 1298 del 24 aprile 2012

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI